

Assicurazione Auto (Natanti)



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: Polizza AUTOTUTELA NATANTI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli appartenenti al Settore VIII (natanti).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente causati a terzi dalla giacenza in acqua del natante
- ✓ Danni causati dalla navigazione e dalla giacenza del natante in acque private

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori condizioni aggiuntive opzionali:

Attività idrosciatoria

Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del natante responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante
- ! Nel caso di noleggio del natante con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il natante non risulti condotto dal proprietario o da un suo dipendente
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del documento di immatricolazione;
- ! Conduzione del natante in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre nella navigazione del Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché delle acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale, con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%, 4% o 5%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo. Puoi inoltre annullare il contratto per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita del natante.

Assicurazione Auto

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: Polizza AUTOTUTELA NATANTI

Data ultimo aggiornamento: 01/10/2023 - il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 – Fax 02/26920266 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 278.097.851	€ 107.870.685	€ 152.897.282

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-nonfinanziaria.html>, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 161.623.864	€ 295.351.822	224,39%	€ 57.907.919	€ 290.236.296

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore VIII (Natanti). Tale copertura è obbligatoria per legge per la giacenza in acqua dei natanti.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sulla polizza è possibile attivare le seguenti ulteriori opzioni o personalizzazioni:

Massimali	Rispetto all'importo minimo previsto per legge ed indicato sul DIP, è possibile concordare con l'impresa massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto.
------------------	--

Garanzie estese	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip
------------------------	--

Tipo di guida	Non previsto
----------------------	--------------

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività idrosciatoria	L'attività consistente nel traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, la cui copertura è prestata a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo
-------------------------------	--

Estensione della garanzia oltre i limiti della navigazione	La copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse isole Canarie a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo
---	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	✗ Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente non potrà avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, in quanto non applicabile ai natanti. La richiesta di indennizzo, pertanto, dovrà essere indirizzata alla Compagnia del danneggiante.
---------------------------------------	---

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
--

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.
---	---

	Devi comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita all'indennizzo. Devi comunicare per iscritto, nel corso del contratto, ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno (in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose) e/o la cessazione della polizza.
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Rimborso	È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto per tutti i casi di cessazione del rischio in corso di annualità. La restituzione del premio, al netto di eventuali contributi e imposte, avviene in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Clausola non prevista.
Risoluzione	Il contratto può essere annullato in corso di annualità nel caso di trasferimento della proprietà del natante L'annullamento verrà effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa documentazione da parte dell'Assicurato. In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai proprietari di natanti (Settore VIII).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2022.

Costi relativi alla gestione del prodotto	Quota parte percepita mediamente dagli intermediari
24,35%	47,58%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.
Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- il numero di polizza o il numero di sinistro;
- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.

Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.

È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.

All'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza

	inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione può essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
Negoziazione assistita	E' un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto. a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle	1. Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto. È una procedura semplice ed economica che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000, la possibilità di risolvere la vertenza con la

controversie	Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni di Consumatori di seguito elencate: ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. È sufficiente essere iscritto ad una delle suddette Associazioni e presentare alle stesse il modulo debitamente compilato presente sul loro sito internet o su quello dell'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici). Per accedere alla Conciliazione Paritetica è necessario presentare richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di Assicurazioni consentendo le operazioni di verifica e quantificazione del danno lamentato. Sono tre i casi previsti per accedere alla conciliazione: 1) se il danneggiato non ottiene risposta nei termini previsti dalla legge; 2) se il danneggiato ha ricevuto dalla Compagnia comunicazione che nega il risarcimento; 3) se il danno è stato liquidato ma il danneggiato ritiene insoddisfacente la somma ricevuta. La procedura di Conciliazione è gratuita e si conclude entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia di Assicurazioni ha ricevuto la domanda da parte dell'Associazione dei Consumatori. In caso di esito positivo della conciliazione le due parti redigeranno un verbale che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato immediatamente al danneggiato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link presente nella homepage del sito Assimoco (www.assimoco.it), oppure il sito www.ania.it alla sezione Servizi – La procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto, oppure il sito www.ivass.it alla sezione <i>Per il Consumatore – Conciliazione paritetica</i>. 2. Soluzione delle liti transfrontaliere. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/indexen.htm.
---------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Ed. 10/2023

Polizza di Responsabilità Civile da
navigazione

NATANTI



Il presente documento, contenente:

- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.**

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

AUTOTUTELA
Polizza di Responsabilità Civile Obbligatoria.
- NATANTI -

NORME DI ASSICURAZIONE
MOD. A008/B Banche - Ed. 10/2023

Il presente documento, contenente:

- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)	Pag.	1/4
Sezione Responsabilità Civile da circolazione	Pag.	2/4
• Condizioni Generali (sempre operanti)		
• Condizioni Aggiuntive (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati)		
Glossario	Pag.	4/4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le garanzie)

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Assimoco l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA: Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Assimoco che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE: L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora Assimoco intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a disposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.

Assimoco manterrà operante la garanzia Responsabilità Civile da Circolazione fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 7 - ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 8 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: Assimoco assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

Assimoco inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive.

ART. 11 - ESCLUSIONI E RIVALSA: L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la conduzione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il natante non risulti condotto dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del documento di immatricolazione del natante;
- e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di natante concesso in Leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE: Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante alienato, sia mantenuto valido per altro natante di sua proprietà, o che venga risolto. Assimoco provvederà a:

- a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro natante di proprietà dell'alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro natante, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge;
- b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente, mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. **Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**
- c) nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al natante alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usfruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.

Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 14 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO: Non è ammessa la sospensione del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE: In caso di furto del natante, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia ad Assimoco fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Assimoco rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 16 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):

PREMESSA: L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

A) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla conduzione, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose di terzi. **L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro. Detta franchigia non si applica nel caso di danni subiti da animali di proprietà di terzi.**

Assimoco conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C o D.**

C) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

D) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

1) Danni a cose ed animali di terzi: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. **L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro.**

Assimoco conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.**

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

E) ATTIVITA' IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

F) ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE: A parziale deroga dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

GLOSSARIO

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.

FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

INDENNIZZO O INDENNITA': somma che Assimoco eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad Assimoco.

RIVALSA: il diritto che Assimoco ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

SCOPERTO: percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

SURROGAZIONE: il diritto che Assimoco ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TIPOLOGIA CLIENTE: l'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, Assimoco, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

- **BANCA:** Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari). All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **COOPERAZIONE:** Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO:** Enti del Terzo Settore (come definiti dall'Art. 4 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZI:** Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.